

LE VARIETA' VEGETALI

Cos'è una varietà vegetale?

Una varietà vegetale è definita come un raggruppamento tassonomico di piante, che sono accomunate dalle stesse caratteristiche genotipiche e costituiscono un sottoinsieme rispetto al genere e alla specie.

In altri termini una varietà vegetale costituisce un piccolo raggruppamento tassonomico; le piante che ne fanno parte, da un lato differiscono per uno o più caratteri da tutte le altre piante; dall'altro sono tutte uguali tra loro, cioè non hanno alcuna caratteristica che le distingua l'una dall'altra, compatibilmente con le normali variazioni individuali

(GHIDINI-HASSAN).

Come proteggere una varietà vegetale?

Una varietà vegetale non può essere oggetto di una domanda per brevetto di invenzione (lo è invece il procedimento per il suo ottenimento, se di natura non essenzialmente biologica) ma è possibile depositare una domanda per ottenere un diritto di esclusiva (privativa) su una varietà vegetale che abbia i seguenti requisiti:

- ♦ novità, quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale o da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato,
- ♦ omogeneità, quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri,
- ♦ distintività, quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà già esistente,
- ♦ stabilità, quando i caratteri rimangono in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

E' possibile depositare una domanda di privativa per varietà vegetale a livello nazionale o depositare una domanda di privativa a livello comunitario.

Nel caso di un deposito in Italia, dopo la concessione della privativa, la varietà è protetta sull'intero territorio italiano e nello Stato di San Marino.

Il regolamento CE n. 2100/94 ha istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali gestito dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UPOV).

Dopo la concessione della privativa comunitaria la varietà è protetta unitariamente nell'intero territorio dell'Unione Europea. L'iter per ottenere la privativa sulla varietà vegetale prevede, oltre all'esame formale della domanda, anche un esame tecnico che consiste nell'invio di materiale vegetale, oggetto della

domanda, presso istituti specializzati che provvederanno ad eseguire la verifica dei caratteri di omogeneità, distintività, e stabilità.

La privativa per ritrovati vegetali dopo la pubblicazione della domanda e fino al rilascio della stessa, conferisce una protezione in base alla quale il titolare ha la possibilità di chiedere un ragionevole compenso per atti di terzi che, a partire dalla concessione della protezione, sono considerati contraffazione della privativa. Il richiedente inoltre può impedire ad un terzo di utilizzare la varietà vegetale ad esempio iniziando azioni giudiziarie o richiedendo provvedimenti cautelari.

Entro dodici mesi dal deposito di una prima domanda per varietà vegetale è possibile depositare una successiva domanda di privativa per la stessa varietà, e rivendicante la priorità del primo deposito, in uno o più Stati membri dell'Unione Europea, della Convenzione UPOV o in qualsiasi altro Stato che garantisce parità di trattamento.

Quanto dura la mia protezione?

In Italia il diritto di costituire dura venti anni a decorrere dalla data di concessione della privativa. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla sua concessione (art. 109 CPI).

Per mantenere in vita la privativa è necessario pagare annualmente le tasse di mantenimento dovute a partire dalla data di concessione.

La concessione di una privativa per varietà vegetale conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi:

- ◆ la produzione o riproduzione,
- ◆ il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione,
- ◆ la vendita,
- ◆ l'esportazione o l'importazione,
- ◆ la detenzione per uno di questi scopi sia relativamente al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, sia al prodotto della raccolta ottenuto mediante riproduzione non autorizzata dal costituente della varietà.

Quanto costa?

Il costo per depositare una domanda di privativa per varietà vegetale ed ottenere il rilascio dipende dall'estensione territoriale di interesse e dal tipo di varietà.

I costi di deposito preventivati dal nostro Studio sono comprensivi dell'analisi delle caratteristiche della varietà vegetale per la stesura della descrizione e/o la compilazione dei moduli di deposito per una domanda di privativa comunitaria o in qualsiasi altro Stato, preparazione e deposito dei documenti richiesti dalla normativa vigente, pagamento delle tasse dovute al deposito, invio di una o più copie dei documenti di deposito, avvisi scadenze priorità ed esame, invio del certificato di rilascio.

Il nostro Studio potrà fornire consulenza sulle strategie di deposito e su problemi relativi a validità e contraffazione.

Tramite questo istituto i creatori di varietà vegetali (i cosiddetti costitutori) sono tutelati dallo sfruttamento abusivo delle stesse ad opera di terzi, soprattutto con riferimento al settore orto-floro-frutticolo.